



DECRETO N. 52

in data 29 aprile 2021

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il giorno 1 maggio 2021.

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita “Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. in particolare l'art. 3 che recita: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”, come convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*” come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*” come convertito dalla legge 12 marzo 2021, n. 61;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 febbraio 2021, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Segnalazioni dovute da chi fa rientro dall'estero sul territorio della Regione Piemonte*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”;
- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, “*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*”;
- il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*”;

- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*”;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 24 aprile 2021, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica*”;

DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l’evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- monitoraggio nazionale a cura dell’Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell’attenuazione delle misure di lockdown;

DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l’adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell’epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

RILEVATO che, in data 23 aprile 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerte riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 49” riferito alla settimana 12 aprile – 18 aprile del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, ha indicato, in particolare, che:

- risultano in calo il numero dei nuovi casi segnalati per giorno al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 dell’Istituto Superiore di Sanità (7.109 vs 8.782; -19.1%) e quello relativo al flusso della Protezione Civile (7.212 vs 9.212; -21.8%);
- i valori dell’Rt si riducono passando da 0.75 a 0.66 quello puntuale e da 0.76 a 0.70 quello medio. L’Rt puntuale, significativamente inferiore a 1, risulta compatibile con lo Scenario 1 in base a quanto definito nel documento Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale;
- l’incidenza settimanale regionale calcolata a partire dai dati notificati alla Protezione Civile da giovedì 15 aprile a giovedì 22 aprile risulta pari a 161.9 per 100.000 quindi inferiore al valore soglia di 250;
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica scende da 61% a 47% mentre quello dei posti letto in Terapia Intensiva da 50% a 45%;
- la valutazione della probabilità di diffusione risulta bassa, per la riduzione dell’incidenza e dei focolai nuovi e attivi; sono segnalate zero allerte; permane ancora alta la valutazione di impatto sui servizi ospedalieri con conseguente classificazione complessiva di rischio che resta, come la settimana precedente, moderata. Il Piemonte, considerato il valore dell’Rt puntuale significativamente inferiore a 1 (scenario 1) e in presenza di incidenza superiore a 50 casi per 100.000 ma inferiore a 250 da più di due settimane risulta classificato in area gialla;

- in Piemonte, al 22 aprile, si conferma il trend in riduzione del numero di nuove diagnosi di COVID-19: la variazione percentuale calcolata fra due periodi consecutivi di sette giorni (15.4 - 21.4 vs 8.4 - 14.4) è pari a -19.1%, tenendo conto del ritardo di notifica si stima pari a -17.4%;
- tutte le province presentano riduzione del numero dei casi nell'ultima settimana rispetto a quella precedente: la provincia che presenta il calo più consistente è Asti (-49%; -216 casi) mentre l'area dove si registra la riduzione minore è (-5%; -74 casi) è la città di Torino;
- il tasso di incidenza regionale settimanale calcolato sulle nuove diagnosi dei giorni 15 - 21 aprile è di 159.7 casi per 100.000. Tutte le province presentano tasso di incidenza inferiore a 250 casi per 100.000 abitanti;
- dalle relazioni pervenute dalle ASL nelle giornate del 20 e 22 aprile relative all'identificazione di nuovi focolai comunitari (dati comunicati all'ISS per il calcolo degli indicatori del Report 49 Monitoraggio Fase 2) e di aree territoriali in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 ha determinato alto rischio di diffusività o malattia grave, non si evidenziano situazioni critiche per cui viene segnalata la necessità di introdurre misure restrittive aggiuntive;

RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;

DATO ATTO che il Consiglio dei ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 7 ottobre 2020, il 13 gennaio 2021, il 21 aprile 2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all'attività di prevenzione e contenimento;

RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di normalità;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 1-2907 del 20 febbraio 2021, “Nuove indicazioni operative per la gestione dell'ingresso e del rientro in Italia dall'estero”, la Giunta regionale ha fornito specifiche indicazioni in materia;

DATO ATTO che il citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 febbraio 2021 contiene disposizioni in merito a segnalazioni dovute da chi fa rientro dall'estero sul territorio della Regione Piemonte, sulla base delle disposizioni contenute nella citata D.G.R. n. 1-2907 del 20 febbraio 2021, prorogate fino al 31 luglio 2021 dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 24 aprile 2021;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 2 marzo 2021 ha confermato, seppure in un ambito più limitato, quanto già contenuto nei precedenti analoghi DD.P.C.M., in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 2 marzo 2021 conferma ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;

PRESO ATTO che, in esito all'ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, alla Regione Piemonte, dal 26 aprile 2021, si applicano le sole misure di contenimento del contagio applicabili alla cosiddetta “Zona gialla”, nei termini di cui ai decreti-legge 1 aprile 2021, n. 44, e 22 aprile 2021, n. 52;

RILEVATO altresì che le disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 2 marzo 2021 si applicano dal 7 aprile 2021 al 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto-legge del 1 aprile 2021, e dal 1 maggio 2021 al 31 luglio 2021 ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, salvo quanto diversamente disposto dai medesimi decreti-legge;

ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l’andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese il parere del 29 aprile 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza Covid 19 e Prevenzione e Veterinaria che, preso atto che sulla base dei dati forniti dal SEREMI, ai fini di massima precauzione con finalità preventiva di igiene pubblica, indica quanto segue:

- il tasso di incidenza settimanale (22.4 - 28.4) risulta di 145.1 casi per 100.000; tutte le province hanno tasso di incidenza inferiore a 250 casi su 100.000 abitanti; persistono sopra soglia, tuttavia, nonostante progressiva riduzione, i dati relativi ai pazienti COVID sia in terapia intensiva, sia in area medica;
- il quadro epidemiologico, che pure mostra alcuni segnali di miglioramento, evidenzia ancora il persistere di elevato contagio, per il quale si rendono necessarie misure di contenimento da attuare in questi casi, per altro in sintonia con le indicazioni ministeriali in materia;
- al fine di contenere il contagio, evitando in particolare possibili assembramenti ed omissioni di cautele igienico-sanitarie, si indica il seguente provvedimento precauzionale di ulteriore cautela, per non vanificare gli sforzi di igiene pubblica in corso:
 - per evitare assembramenti, che potrebbero effettivamente verificarsi in corrispondenza della particolare ricorrenza festiva, sono chiusi gli spazi commerciali di maggiori dimensioni dalle ore 24 del 30 aprile 2021 alle ore 24,00 del 01 maggio 2021;

DATO ATTO che nel corso della riunione del 26 novembre 2020 con la partecipazione dei Prefetti, dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo, nonché delle associazioni che rappresentano i Comuni, si è convenuto che la disamina delle problematiche relative ad eventuali misure per prevenire situazioni di assembramento nonché i controlli relativi siano valutate, come proposto dagli stessi Prefetti, in seno ai singoli Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in considerazione della specificità che le singole situazioni territoriali potranno presentare;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

INFORMATI le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI, i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo del Piemonte;

INFORMATE le Associazioni di categoria;

INFORMATI preventivamente i Prefetti del Piemonte;

INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

INFORMATATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando l'applicazione alla Regione Piemonte delle misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

- 1) nella intera giornata del 1 maggio 2021, fatte salve le farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole, presidi sanitari, sono chiusi tutti gli esercizi commerciali presenti:
 - nelle grandi strutture di vendita, la cui superficie di vendita è superiore a mq. 1.500 nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti o con superficie di vendita superiore a mq. 2.500 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
 - nelle medie strutture di vendita, la cui superficie di vendita è compresa tra mq. 151 e mq. 1.500 nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti o con superficie tra mq. 251 e mq. 2.500 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- 2) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35;

Il presente decreto ha efficacia il giorno 1 maggio 2021.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

per on. Alberto Cirio

Il Vicepresidente

Fabio Carosso

Visto

Il Direttore della Giunta regionale